

## CONTRATTO PER LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA SU PEGNO

### Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni: -

- “Banca”: la Banca d’Italia;
- “Caratteristiche generali”: il documento “L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema”, disponibile sul sito della BCE ([www.ecb.int](http://www.ecb.int));
- “Condizioni armonizzate per l’apertura e l’utilizzo di un conto PM in Target2-Banca d’Italia”: il documento sottoscritto dalla controparte unitamente alla lettera-contratto per la titolarità di conto PM in TARGET2-Banca d’Italia;
- Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento: contratto che disciplina le operazioni di finanziamento garantite da attività idonee;
- “Controparte”: il soggetto che, in base alla disciplina prevista nel presente contratto, può accedere alle operazioni di finanziamento infragiornaliero in conto corrente;
- “controparte ammessa al rifinanziamento marginale”: il soggetto che ha sottoscritto le “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” e il “Contratto quadro per le operazioni di anticipazione su pegno per rifinanziamento marginale”;
- “operazioni di finanziamento infragiornaliero in conto corrente”: le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno in conto corrente;
- Eurosistema: la Banca Centrale Europea (BCE) e le Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro;
- “attività idonee”: le attività definite nell’art. 3;
- “BCN partecipante”: la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro che ha adottato l’euro;
- “BC dell’Eurosistema”: la BCE o una BCN partecipante;
- “conto PM”: un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire al partecipante a TARGET2 di:
  - a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2;
  - b) regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell’Eurosistema;
- “Payment Module” (PM): un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM;
- “Single Shared Platform” (SSP): l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP;
- “BC fornitrici della SSP”: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d’Italia nel loro ruolo di BCN che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema;

- “direttiva bancaria”: la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)<sup>1</sup>;
- “ente creditizio”: a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del Trattato che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un’autorità competente;
- “operazione di rifinanziamento marginale”: un’operazione dell’Eurosistema che può essere utilizzata dalle controparti per ricevere credito overnight da una BCN al tasso di rifinanziamento marginale predeterminato;  
 “tasso di rifinanziamento marginale”: il tasso di interesse applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale;
- “succursale»: una succursale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- “ente del settore pubblico”: un soggetto del “settore pubblico” come definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che fornisce le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del Trattato<sup>3</sup>;
- “impresa d’investimento”: un’impresa d’investimento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le Direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva del Consiglio<sup>4</sup>, con esclusione delle entità specificate nell’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2004/39/CE, a condizione che l’impresa d’investimento in questione sia: a) autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della Direttiva 2004/39/CE; e b) investita del diritto di svolgere le attività di cui alle voci 2, 3, 6 e 7 della Sezione A dell’Allegato I della Direttiva 2004/39/CE;
- “stretti legami”: gli stretti legami ai sensi dell’art. 138 dell’Indirizzo (UE) 2015/50 (BCE/2014/60);
- “procedure d’insolvenza”: le procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, lettera j) della Direttiva 98/26/CE;

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- “evento di default”: qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi possa porre in pericolo l’adempimento da parte di un soggetto dei propri obblighi derivanti dal presente contratto o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel soggetto e qualunque BC dell’Eurosistema (comprese quelle definite dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema) tra cui:
  - a) il caso in cui il soggetto non soddisfa più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti nelle condizioni armonizzate per l’apertura e l’utilizzo di un conto PM in TARGET2 e, se del caso, nelle condizioni armonizzate per l’apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 tramite internet o il caso in cui ne è stata sospesa o revocata l’idoneità come controparte per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema;
  - b) l’apertura di procedure di insolvenza nei confronti del soggetto;
  - c) la presentazione di un’istanza per l’avvio delle procedure di cui alla lettera b);
  - d) la dichiarazione scritta del soggetto di trovarsi nell’incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi relativi al credito infragiornaliero;
  - e) la conclusione da parte di un soggetto di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
  - f) il caso in cui il soggetto è divenuto insolvente, o non è in grado di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla rispettiva BCN dell’area dell’euro;
  - g) il caso in cui il saldo a credito del soggetto sul proprio conto PM o DCA ovvero tutti o una parte significativa dei beni del soggetto sono sottoposti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del soggetto;
  - h) il caso in cui la partecipazione di un soggetto a un altro sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;
  - i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione pre-contrattuale resa dal soggetto o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
  - j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del soggetto.

## **Art. 2 - Soggetti idonei**

1. Ciascuna BCN dell’area dell’euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell’area dell’euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti

crediti operino tramite una succursale insediata nel SEE e i casi di succursali insediate nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del Trattato, la cui attuazione, a parere della Banca d'Italia una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.

2. Il credito infragiornaliero può essere altresì concesso ai seguenti soggetti:

- (a) [Cancellato];
- (b) enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o che non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che sono insediati al di fuori del SEE;
- (c) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari, e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
- (d) imprese d'investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell'Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta; e
- (e) soggetti diversi da quelli che ricadono nella lettera b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.

a condizione che, nei casi indicati nelle lettere da b) a e) i soggetti che ricevono credito infragiornaliero siano insediati nella stessa giurisdizione della BCN che concede credito infragiornaliero.

Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente contratto (ivi incluse le disposizioni relative alle garanzie idonee).

Le sanzioni di cui all'art.7, si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle controparti centrali idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.

3. Per i soggetti indicati nel paragrafo 2, lettere da b) a e), e in conformità all'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 (BCE/2014/60), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna estensione in credito overnight.

In deroga a tale previsione, il Consiglio direttivo può decidere, con previa motivata decisione, di fornire accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale a determinate controparti centrali idonee (CCP), nell'ambito dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e con l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 (BCE/2014/60). Tali CCP idonee sono quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

- a) sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano altresì autorizzati come CCP in conformità alla legislazione dell'Unione o nazionale applicabile;
  - b) sono insediate nell'area dell'euro;
  - c) sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza dalle autorità competenti;
  - d) soddisfano i criteri di sorveglianza relativi alla localizzazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tempo in tempo e pubblicati sul sito Internet della BCE<sup>5</sup>;
  - e) detengono conti nel Payments Module (PM) di TARGET2;
  - f) hanno accesso al credito infragiornaliero.
4. Il credito infragiornaliero può essere concesso solo nelle giornate in cui TARGET2 è operativo, secondo quanto previsto nell'Appendice V ("Giornate operative") delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2- Banca d'Italia.

### **Art. 3 - Garanzie idonee**

1. Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee e concesso mediante scoperti di conto infragiornalieri garantiti e/o operazioni di pronti contro termine infragiornaliere in conformità dei requisiti minimi comuni (compresi gli eventi di default

---

<sup>5</sup> L'attuale politica dell'Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu): a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di "legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro" del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, *Regno Unito c. Banca centrale europea*, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.

sopra elencati così come le rispettive conseguenze) definiti dal Consiglio direttivo della BCE per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle dettate nella Parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Il credito infragiornaliero è concesso esclusivamente dopo che le attività idonee stanziare a garanzia siano state trasferite o costituite in pegno in modo definitivo. A tal fine, le controparti depositano preventivamente o costituiscono in pegno le attività idonee presso la relativa BCN ovvero regolano le attività idonee con una BCN mediante consegna contro pagamento.

2. Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da un terzo con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali garanzie idonee solo nelle situazioni indicate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
3. Il Consiglio direttivo della BCE, su proposta della BCN partecipante interessata, può esentare i dipartimenti del Tesoro e gli organi del settore pubblico di cui all'art. 2 comma 2, lettera c) dal rispetto dell'obbligo di fornire garanzie idonee per ottenere credito infragiornaliero.
4. In caso di attivazione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'Appendice IV, paragrafo 6, delle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, non è consentita la costituzione in garanzia di attività che non risultano già censite nelle procedure gestite dalla Banca d'Italia.

#### **Art. 4 - Credito utilizzabile**

1. Il credito utilizzabile è pari al valore delle attività idonee valutate secondo quanto stabilito dal contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

#### **Art. 5 - Interessi e commissioni**

1. Sulle operazioni di finanziamento infragiornaliero non è prevista la corresponsione di interessi.
2. La Controparte è altresì tenuta a corrispondere i rimborsi di spese e le altre commissioni eventualmente stabilite dalla Banca.

## **Art. 6 - Mancato rimborso a fine giornata**

1. Per le Controparti di cui all'art.2, comma 1, il saldo a debito presente a fine giornata sul conto di anticipazione infragiornaliera è considerato una richiesta automatica di rifinanziamento marginale. Il mancato rimborso comporta il prolungamento del finanziamento stesso fino alla mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato il mancato rimborso.
2. Alle Controparti non ammesse alle operazioni di rifinanziamento marginale, e a quelle sospese o escluse dalle operazioni medesime, che a fine giornata non hanno rimborsato il finanziamento infragiornaliero, si applicano le norme previste al successivo art. 7.

## **Art. 7 - Penale per mancato rimborso**

1. Il mancato adempimento da parte di un soggetto, di cui all'art. 2 lettere b), d) o e), dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata per qualunque ragione, obbliga tale soggetto al pagamento delle seguenti penali:
  - a) se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, per la prima volta in un periodo di dodici mesi, esso è tenuto al pagamento di interessi a titolo di penali applicando sull'ammontare di tale saldo a debito il tasso di rifinanziamento marginale maggiorato di cinque punti percentuali;
  - b) se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, almeno una seconda volta nel medesimo periodo di dodici mesi, il tasso di interesse a titolo di penale di cui alla lettera a) è maggiorato di 2,5 punti percentuali per ogni mancato rimborso successivo al primo verificatosi nel suddetto periodo di dodici mesi.
2. Il Consiglio direttivo può decidere di ritirare o ridurre le penalità imposte sulla base del comma precedente, se il saldo a debito di fine giornata è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET2, come definiti nell'Appendice II alle Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2-Banca d'Italia.

## **Art 8- Accesso al rifinanziamento marginale**

1. Come misura temporanea, in caso di circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo può decidere di concedere alle Controparti centrali idonee di cui all'art. 2 comma 3 - l'accesso al rifinanziamento marginale in via preventiva rispetto alla richiesta di una

Controparte centrale oppure a seguito della richiesta di una Controparte centrale inoltrata alla BCN interessata.

## **Art. 9 – Sospensione, limitazione o cessazione del credito infragiornaliero**

1. La Banca d'Italia dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:
  - i) il conto che il soggetto detiene presso la Banca d'Italia è sospeso o chiuso;
  - ii) il soggetto considerato non soddisfa più uno qualunque dei requisiti previsti nel presente contratto per la concessione di credito infragiornaliero;
  - iii) una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del soggetto ovvero la nomina di un liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del soggetto in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di ogni altra procedura analoga;
  - iv) Il soggetto è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposti dall'Unione;
  - v) l'idoneità del soggetto come controparte nelle operazioni di politica monetaria è stata sospesa o è revocata.
2. La Banca d'Italia può disporre la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero del soggetto se una BCN dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET2 dello stesso ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettere da b) a e) del contratto di partecipazione a Target2, ovvero nel caso si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli previsti dalla lettera a) dell'articolo 34, paragrafo 2).
3. Qualora l'Eurosistema decida di sospendere, limitare o cessare le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi dell'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le BCN dell'area dell'euro conseguentemente danno attuazione a tale decisione rispetto all'accesso al credito infragiornaliero, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle rispettive BCN.
4. La Banca d'Italia può decidere di sospendere, limitare o cessare l'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero per motivi prudenziali se ritiene che tale partecipazione comporti dei rischi. In questo caso la Banca d'Italia ne dà immediata notifica per iscritto alla BCE, nonché alle BCN partecipanti e alle BC connesse. Qualora fosse opportuno il Consiglio direttivo decide in merito all'uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET2.

5. Qualora una BCN decida di sospendere, limitare o escludere dall'accesso al credito infragiornaliero una controparte di politica monetaria secondo quanto previsto al comma precedente, tale decisione non ha effetto fino all'approvazione della BCE.
6. In deroga al comma precedente, in circostanze urgenti una BCN dell'area dell'euro può sospendere una controparte di politica monetaria dall'accesso al credito infragiornaliero con effetto immediato. In tal caso la BCN dell'area dell'euro interessata deve immediatamente notificare tale decisione alla BCE per iscritto. La BCE ha il potere di annullare la decisione assunta dalla BCN interessata. Peraltro, se la BCE non esprime tale rifiuto entro dieci giorni dal ricevimento della notizia, la BCE è ritenuta di aver approvato la decisione della BCN dell'area dell'euro interessata.

#### **Art. 10 - Recesso e risoluzione**

1. E' facoltà della Controparte recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 14 giorni lavorativi.
2. In tutte le ipotesi di cessazione di cui all'art. 9 il contratto si intende risolto con effetto immediato.
3. Qualora la Controparte non adempia ad obbligazioni di trasferire somme di denaro o attività idonee nei termini previsti dal presente contratto, la Banca può intimare alla medesima di adempiere. Decorso tre giorni da tale comunicazione, perdurando l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto.
4. Il recesso e/o la risoluzione del presente contratto determinano l'estinzione dell'anticipazione infragiornaliera. La Controparte è perciò immediatamente tenuta al pagamento immediato del debito.

#### **Art. 11 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto quadro, si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni armonizzate per l'apertura e l'utilizzo di un conto PM in TARGET2-Banca d'Italiae tutte le disposizioni ivi richiamate.

#### **Art. 12 - Modifiche alla disciplina delle operazioni di finanziamento infragiornaliero in conto corrente**

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare il presente contratto e il Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, dandone comunicazione alla controparte a mezzo PEC.

2. Le modifiche hanno effetto decorsi 14 giorni di calendario dal momento della spedizione della comunicazione.

### **Art. 13 - Legge applicabile e foro competente**

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la Banca d'Italia e i partecipanti a TARGET2-Banca d'Italia è soggetto alla legge italiana.
2. In caso di deferimento all'Autorità giudiziaria e fatta salva la competenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, qualunque controversia derivante da questioni connesse al rapporto di cui al comma 1 rientra nella giurisdizione esclusiva del tribunale di Roma.
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la Banca d'Italia e i partecipanti è la sede della Banca d'Italia in Roma, Via Nazionale 91.